

tanee esigenze dell'arma, si veniva a dare alla posizione del maresciallo dei carabinieri Reali in rapporto all'avanzamento.

« La disposizione transitoria quindi, che prescindeva dal limite di 36 anni di età non poteva avere alcuna applicazione nelle successive disposizioni legislative riguardanti i carabinieri Reali; nè lo potrebbero avere oggi, poichè il Regio decreto 29 aprile 1915 ha cessato di aver vigore e per il reclutamento dei sottotenenti dei carabinieri Reali si è dovuto ritornare all'unico sistema della scuola allievi ufficiale dell'arma.

« Il ministro

« MORRONE ».

Valvassori-Peroni. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se riconosce opportuno che i chiamati alle armi delle classi dal 1876 al 1881 possano, mediante l'esame di coltura generale, essere nominati sottotenenti di milizia territoriale, ripristinando l'antico provvedimento ».

RISPOSTA. — « L'articolo 9 del decreto luogotenenziale 20 novembre 1916, n. 1652, ha stabilito che in massima gli aspiranti alla nomina a sottotenente di milizia territoriale debbano possedere titoli di studio piuttosto elevati e frequentare un corso preventivo d'istruzione.

« Tale disposizione è stata suggerita dall'esperienza di questo lungo periodo di guerra, per garantire il buon reclutamento degli ufficiali di detta milizia. Il fatto che coloro che concorrono alla nomina sono ora spesso militari di classe anziane e si trovano a subire l'effetto di norme più restrittive di quelle prima vigenti, non può far trascurare le supreme esigenze dell'interesse del servizio.

« Del resto, deve si notare che il Ministero, per aver modo di tener conto di casi speciali secondo equità, nella circolare 772 del *Giornale Militare* 1916, relativa a corsi d'istruzione per la nomina di cui trattasi, s'è riservata la facoltà di ammettere ai corsi stessi anche aspiranti privi di titoli di studio, ma che per la loro posizione sociale potevano dare affidamento di bene e decorosamente rivestire il grado di ufficiale.

« E ciò rappresenta la massima concessione cui si è potuto arrivare.

« Il ministro

« MORRONE ».

Venino. — *Al ministro della guerra.* — « Per sapere se non ritenga opportuno — agli effetti della regolare ed efficace applicazione delle disposizioni contenute nella circolare 542 del *Giornale Militare* del settembre 1916, di provvedere a che esse abbiano più sollecito corso, semplificando ove necessari — la troppa ingombrante procedura atteso che è fatto provato, tale da determinare malcontenti spesso giustificati e troppo spesso sfruttati da antipatriottiche propagande, che per la concessione dei trasferimenti in località viciniori alle famiglie o degli esoneri dalla prima linea o delle licenze straordinarie illimitate ai militari aventi diritto, occorrono ormai lunghissimi periodi di tempo, non settimane soltanto, ma parecchi mesi ».

RISPOSTA. — « Come si è dovuto significare in relazione ad altre analoghe interrogazioni, deve confermarsi non constare in alcun modo al Ministero che il lamentato indugio che potè verificarsi nell'avvicinamento di militari alle famiglie in base alla circolare 542 del 1° settembre ultimo scorso fosse da ascrivere a lentezze o complicazioni burocratiche.

« Certo il gran numero di domande, troppo spesso anche infondate, pervenute ai Comandi di Corpo d'armata territoriali, creò una mole di lavoro tale da rendere necessario, per ovvie ragioni di equità, l'esame delle domande in ordine cronologico salvo, beninteso, casi eccezionalmente pietosi.

« Così pure si dovette, come del resto era indicato nella circolare stessa, tener conto delle necessità del servizio, che non consentirono sempre, specie per militari in zona di guerra, di addivenire con la desiderata celerità a detto provvedimento.

« Attualmente poi le esigenze stesse sono anzi diventate tali, da rendere necessario, nonostante ogni buon volere di sospendere per ora le concessioni in parola, come si è già avvertito con circolare n. 129 del 14 febbraio volgente, resa di pubblica ragione pel tramite delle autorità prefettizie e comunali.

« Gli esoneri dal servizio di prima linea sono invece stati mantenuti, ma il provvedere in proposito è cosa di esclusiva competenza del Comando supremo, trattandosi di movimenti nell'ambito della zona di guerra e che devono essere vagliati alla stregua delle necessità militari presso le truppe operanti.